

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10326 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 21 NOV. 1972

197

OGGETTO: Disegno di legge sugli interventi regionali nei trasporti.

*cu*

*Arrivato*

*amp ↓*

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

*Can. Regione in  
SEDE  
Meeting  
Legge dell  
Domenico  
o r f m*

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 20 c.m., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.-

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
21 NOV. 1972		
Cat.	Classe	Fasc. ....
Prot. N. 3503		

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gennaro Trisorio Luzzi)

*[Handwritten signature]*

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI E COMUNICAZIONI

DISEGNO DI LEGGE SUGLI INTERVENTI REGIONALI NEI TRASPORTI

\*\*\*\*\*

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SUGLI INTERVENTI REGIONALI  
NEI TRASPORTI.

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SUGLI INTERVENTI REGIONALI  
NEL TRASPORTI.

Il presente disegno di legge tende a non pregiudicare il quadro della politica organica riguardante il settore dei pubblici trasporti e quindi si profugge di venire incontro alle inasprite necessità economico-finanziarie delle aziende che esercitano autoservizi di linea ordinari per viaggiatori purchè queste non compromettano la libertà di decisione tecnica e politica della Regione.

La ristrutturazione del settore in questione, che viene operata tramite l'azione dell'Ente regionale trasporti, non impedisce di tener conto delle situazioni di crisi che sono diffuse e spesso rendono estremamente oneroso il mantenimento dei servizi di linea; nel breve periodo transitorio che attualmente caratterizza la gestione dei servizi, l'intervento finanziario della Regione alle piccole imprese può essere utile per non aggravare ulteriormente la crisi; si tratta di dare respiro a tali imprese, che negli anni precedenti hanno beneficiato delle sovvenzioni statali.

L'intervento della Regione ha lo scopo di contenere la crisi in limiti tali da poterla risolvere con l'azione successiva degli organi regionali e dell'Ente trasporti, nell'ambito della programmazione secondo criteri di razionalità che tengono conto dei bacini di traffico.

# REGIONE PUGLIA

pag. 2

Sarebbe stato più opportuno attendere che il nuovo Ente trasporti delineasse un disegno preciso delle necessità del settore, fornendo agli organi politici la documentazione di base per assumere le opportune decisioni; senonchè la serietà dell'impegno che richiede uno studio di questo tipo suggerisce un intervento immediato per venire incontro alla situazione contingente e dare il tempo necessario alla elaborazione di una strategia a lunga scadenza, alla quale dovrà contribuire l'Ente trasporti secondo le direttive della Regione.

In questa prospettiva a breve termine si giustifica il presente disegno di legge che ricalca normative analoghe già adottate da altre Regioni, come per es. il Piemonte e la Toscana.

Le norme proposte peraltro rispondono allo scopo sopra indicato e seguono lo schema delle norme statali che già disciplinavano questo tipo di interventi.

La Regione Puglia, con l'adozione di questa legge, realizza un intervento che potrebbe definirsi di "ordinaria amministrazione", ma con la prudenza indispensabile per non compromettere le ulteriori scelte politiche della Regione stessa; per tale motivo il disegno di legge si limita a prevedere contributi solo per le imprese private; infatti, per quelle a partecipazione pubblica l'intervento finanziario si giustifica solo se si chiarisce il rapporto delle medesime con la Regione, con la conseguenza che l'intervento finanziario in favore delle imprese a partecipazione pubblica deve essere differito anche se a breve scadenza, al momento in cui la Regione abbia definito, almeno nella sua impostazione di fondo,

# REGIONE PUGLIA

pag.3

la linea di intervento che risulterà tecnicamente e politicamente più opportuna.

La copertura finanziaria della legge viene assicurata dai fondi stanziati nel capitolo 259 del bilancio 1972; tali fondi in effetti, allo stato delle risultanze amministrative, si presentano in eccedenza rispetto alle necessità finanziarie che devono essere coperte con il predetto capitolo; ne consegue allora la possibilità di effettuare lo storno necessario a coprire anche l'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente disegno di legge.

# REGIONE PUGLIA

Art. 1 : Alle imprese ~~titolari~~ titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinarie per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° Aprile 1972 al 31 dicembre 1972,

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gpm turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

# REGIONE PUGLIA

Art.2 : I contributi saranno erogati entro i limiti di cui al successivo art.4 e la loro misura sarà rapportata alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di L.60 per autobus-Km.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori, e studenti trasportati a tariffe preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

# REGIONE PUGLIA

Art. 3 : Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto.

Le ulteriori modalità e condizioni per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale secondo i criteri sopra espressi.



# REGIONE PUGLIA

Art.4 : Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

# REGIONE PUGLIA

Art.5 : Con successivo provvedimento sarà disposta l'erogazione di contributi in favore delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, per le quali si dovrà provvedere su proposta dell'I.E.R.P.T., e tenendo conto delle esigenze di riorganizzazione del settore e dei bacini di traffico interessati dalle imprese suddette.

# REGIONE PUGLIA

Art.6 : All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante lo storno e l'utilizzazione di analoghe somme del capitolo 259 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo secondo i criteri stabiliti dalla legge vigente. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, ove occorra, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.